



LA RETTRICE

Viste le disposizioni nazionali ad oggi vigenti, tra le quali in particolare il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022 ad esso riferita, relativa all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la successiva circolare 1/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022 e la lettera inviata alle pubbliche amministrazioni dal Ministro per la Pubblica Istruzione, in data 29.04.2022;

Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i., Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale all’Art. 2 definisce “lavoratore” una qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico, con o senza retribuzione, compreso l’allievo degli istituti universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Visto lo Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna.

Visto il Regolamento Generale della Scuola Superiore Sant’Anna.

Visto il Regolamento per la vita collegiale e funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Superiore Sant’Anna emanato con D.R. 90/2013.

Visto il Regolamento del sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna, emanato con D.P. n. 791 del 20/12/2011 e modificato con D.R. n. 459 del 08/10/2015, il quale all’Art. 3, comma 9, ricomprende tra i lavoratori “gli allievi perfezionandi, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, gli assegnisti di ricerca ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e che in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione del rischio. È altresì equiparato al lavoratore così definito il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento”.

Visti i Decreti Rettorali emanati in seguito al verificarsi dell’emergenza pandemica da COVID-19, tra i quali in particolare: il DR 655 del 15 ottobre 202, il DR 27 del 18 gennaio 2022 e il DR 56 del 27 gennaio

Considerato che la cessazione dell’emergenza pandemica a livello nazionale e l’evoluzione delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, rendono necessario modificare parzialmente i contenuti dei protocolli di sicurezza emanati dai suddetti Decreti Rettorali;

Considerati la specificità riconosciuta agli ambienti universitari, la realtà collegiale propria della Scuola Sant’Anna, gli spazi relativamente limitati delle aule e dei laboratori in ragione dell’attuale evoluzione nella diffusione della pandemia, e della necessaria compresenza nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni ai quali accedono tutto il personale della Scuola, il personale delle ditte fornitrici e tutti gli allievi;

Considerate anche le indicazioni e le proposte del gruppo Infosalute per la gestione dell’emergenza da COVID-19;



Decreto 287

DECRETA

Art. 1. A far data dal 1° maggio 2022 per accedere alle sedi e servizi della Scuola non è più necessario esibire il Green Pass.

Il mancato controllo non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono sul lavoratore strutturato o non strutturato che dovesse contrarre il Covid-19.

Art. 2. Per l'accesso alla biblioteca e alla mensa viene mantenuto il sistema di prenotazione attualmente in vigore.

Art. 3. Le attività lavorative, didattiche, in aula e in laboratorio, e quelle congressuali si svolgono in presenza, salvo i casi di lavoro agile e didattica a distanza previsti dalla normativa vigente.

La capienza massima dei locali è ripristinata al 100%.

Si raccomanda la frequente aerazione dei locali, per almeno 5 minuti ogni ora.

Art. 4. Permane fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di indossare la mascherina, chirurgica o FFP2, negli spazi chiusi della Scuola:

- nelle aule e in biblioteca;
- nei laboratori di scienze sperimentali;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due;
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nelle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio code per l'accesso all'Aula Magna) e in tutte le situazioni di assembramento;
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia delle vie respiratorie (es.: tosse, raffreddore);
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

La procedura per la consegna delle mascherine, sia chirurgiche che FFP2, resta quella attualmente in uso alla Scuola.

Art. 5. Il presente decreto ha validità immediata.

Art. 6. Il presente decreto è pubblicato sull'albo on line e sul sito istituzionale della Scuola e allo stesso verrà data la massima diffusione, anche attraverso informative sintetiche da pubblicare sul sito istituzionale della Scuola e da inviare alle mailing list interne.

Il presente decreto sarà partecipato alle ditte fornitrici dei servizi coinvolti.

Pisa, 6 maggio 2022

LA RETTRICE
Prof.ssa Sabina Nuti

*(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 22 del D.Lgs.82/2005)*